ORDINAMENTO DELLE CARRIERE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA E DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI ISPETTORI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 11

Personale direttivo e insegnante degli istituti dei sordomuti

Ai direttori, ai vice direttori e agli insegnanti elementari di ruolo degli istituti statali per sordomuti e' attribuito, rispettivamente, il trattamento economico degli ispettori scolastici, dei direttori didattici e degli insegnanti elementari. Alle maestre di scuola materna presso gli istituti predetti e' attribuito il trattamento economico delle maestre in servizio presso i giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali.

Versione in vigore dal 4 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 165
Titolo	I — Carriera e trattamento economico del personale insegnante e direttivo
Capo	III — Personale degli istituti statali dei sordomuti e degli educandati femminili statali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-e-trattamento-economico-del-personale/art-11-personale-direttivo-e-insegnante-degli-istituti-dei-sordomuti/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it